

# **COMUNE di CHIESINA UZZANESE**

# Provincia di Pistoia

Ordinanza n. 25 del 30/12/2011

### Divieto di abbruciamento su tutto il territorio comunale

# IL SINDACO

**Preso atto** dei dati della qualità dell'aria rilevati dalle stazioni di monitoraggio ubicate nel territorio della Provincia di Pistoia rappresentative delle condizioni di inquinamento atmosferico di detto territorio, dati controllati e validati dal dipartimento Prov.le di ARPAT di Pistoia;

Considerato che per quanto riguarda l'inquinante delle polveri sottili (PM 10) si evidenzia un superamento a partire dalle giornate di clima invernale, rilevando che i valori di superamento sono omogenei tra le diverse stazioni di rilevamento in Toscana.

**Viste** le risultanze del tavolo tecnico sulla qualità dell'aria tenutosi in data 6 Dicembre 2011 presso la Provincia di Pistoia in base alle quali si conviene di stabilire provvedimenti ed azioni coordinate sul territorio con emanazione di ordinanze sindacali per limitare o ridurre alcune attività fonti di emissioni inquinanti.

# **Premesso** quanto segue:

- in zone con caratteristiche omogenee dal punto di vista territoriale, climatico e di tipologia di urbanizzazione si hanno di conseguenza carichi emissivi con inquinanti che si diffondono nell'intera area:
- da detto presupposto tecnico scientifico discende che le stazioni di rilevamento indipendentemente dal comune in cui sono ubicate sono rappresentative dell'intero territorio formato dall'insieme dei comuni;

**Visto** il verbale relativo alla riunione del tavolo tecnico del Disciplinare tenuta in data 6.12.2011 in cui sono state decise le azioni da intraprendere congiuntamente a seguito del superamento del valore limite del PM 10 nelle stazioni di rilevamento di qualità dell'aria nella Valdinievole;

**Tenuto conto** in particolare che sono state valutate ed espressamente ricordate dai medici della ASI3 presenti (come risulta da verbale agli atti), le conseguenze dannose per la salute per esposizione di PM 10 a livelli superiori ai valori di riferimento normativo e la necessità di limitare e prevenire gli eccessi di emissioni di tale inquinante, con provvedimenti di tipo contingibile;

**Pertanto** per motivi di tutela sanitaria i tecnici hanno rilevato la necessità di intraprendere provvedimenti congiunti contingibili per il periodo invernale (in cui a causa delle condizioni climatiche e delle emissioni aggiuntive, quali quelle degli impianti di riscaldamento si ha un aumento della produzione e diffusione delle polveri sottili), volti ad una riduzione delle fonti emissive di PM 10, fermi restando gli impegni e le altre azioni strutturali già in corso o previste da parte di ogni comune;

**Tenuto conto** che una condizione che si verifica frequentemente nel territorio in questione quale quella dell'abbruciamento di residui vegetali all'aperto contribuisce in maniera rilevante alla diffusione di PM 10 e pertanto l'eliminazione di questa fonte di inquinamento rappresenta in questo periodo invernale una azione contingibile concreta di prevenzione sanitaria;

Richiamata la seguente normativa:

- Decreto Legislativo 18.2.2000 n°267 «Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali», art 50 che definisce le attribuzioni del Sindaco, per l'emanazione di provvedimenti di natura contingibile ed urgente per la tutela dell'igiene e sanità pubblica.
- Legge 23.12.1978 n 833 " *Istituzione del servizio sanitario nazionale....*" che assegna ai comuni le competenze in materia di igiene e sanità pubblica;
- Legge regionale 25.2.2000 n 16, integrata dalla Legge Regionale 19.11.2001 n 58 " *Riordino in materia di igiene e sanità pubblica.....*", art. 4, in base al quale il Comune adotta tutti i provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica, avvalendosi della competente struttura del dipartimento di prevenzione della azienda U.S.L., quale organismo tecnico consultivo;

Per tutto quanto sopra al fine della tutela sanitaria della collettività;

## ORDINA

dalla data della presente ordinanza fino al 31.3.2012 è vietato l'abbruciamento all'aperto in tutto il territorio comunale di residui vegetali e qualsiasi altro residuo con l'eccezione di utilizzo di barbecue.

#### AVVERTE

In caso di mancata esecuzione di quanto prescritto nella presente ordinanza saranno adottati i conseguenti provvedimenti sanzionatori da € 83 a € 500, ai sensi del D.Lgs art. 7 bis D.lgs267/2000 (comma 1 bis).

# INFORMA

Il presente provvedimento è contestabile davanti al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Toscana entro 60 giorni dalla notifica.

## DISPONE

- Che copia della presente ordinanza venga consegnata:
  - alla Segreteria per la rituale affissione all'Albo Pretorio
  - al Comando di Polizia Municipale per il controllo del rispetto della presente ordinanza;
- Che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni.

IL SINDACO BORGIOLI MARCO